

Agosto 2023
riveduto luglio 2026

Hans L. Schmid
www.our-new-europe.org

Costituzione di una Comunità degli Stati Europei (CSE)¹ **(Progetto)**

Prefazione dell'autore²: A che scopo questa Costituzione?

A. Più democrazia in Europa!

Lo spunto per l'elaborazione di un progetto di costituzione per un'Europa nuova e democratica è stata l'arroganza, spesso difficilmente comprensibile, con cui l'UE ha trattato le sue cittadine e i suoi cittadini tra il 2001 e il 2009 nella redazione della sua «Costituzione per l'Europa»:

- Questa costituzione è stata elaborata, su incarico dei capi di Stato e di governo dell'UE, da una «Convenzione costituzionale» di 105 membri non eletti dai cittadini, sotto la direzione dell'ex presidente francese Valéry Giscard d'Estaing!
- Il risultato è stato un testo del tutto inaccettabile per il «cittadino comune», a malapena comprensibile, lungo 454 pagine e con 448 articoli, nel quale la parola «referendum» non compariva!
- La ratifica da parte dei Paesi membri è avvenuta sulla base delle leggi nazionali, in parte senza i loro parlamenti, per lo più anche senza i loro cittadini – ed è infine fallita in Francia e in Olanda il 29 maggio 2005 in votazioni popolari.

Ciononostante, nel 2007 «Bruxelles» ha messo in vigore il contenuto essenziale di questa costituzione sopra le teste dei suoi cittadini – come «Trattato di Lisbona»!

Come antitesi a questo modo di procedere antidemocratico, nel 2008 è nato un primo progetto di costituzione di 12 pagine con 20 articoli per un'Europa nuova, variegata, democratica e pacifica, determinata dalle cittadine e dai cittadini – ispirato alla Costituzione federale svizzera e alla lunga storia di successo della democrazia svizzera nel cuore dell'Europa.

Nel 2015 tutte le cittadine e tutti i cittadini di tutta Europa hanno così avuto per la prima volta l'occasione di scegliere la propria Europa online, in modo virale e democratico, su www.our-new-europe.eu: sempre più «Bruxelles», oppure più (Br)Exit, oppure un'Europa dei cittadini, per tutte le cittadine e tutti i cittadini di tutta Europa? – Purtroppo finora con poco successo!

¹ Nome provvisorio di una comunità di Stati europei / Comunità degli Stati Europei (CSE), un'alleanza (unione) di Paesi europei più o meno integrati politicamente.

² Cittadino svizzero ed europeo convinto

B. Corona, clima, guerra, ... – Fine del mondo – o un mondo nuovo con nuovi cittadini, nuovi politici e una nuova Europa?

Il corona, la crisi climatica e la guerra in Europa diffondono paura e terrore in tutto il mondo. Essi rappresentano un pericolo esistenziale per l'Europa, la democrazia, la pace nel mondo e la libertà di noi cittadine e cittadini – non solo d'Europa – ma potrebbero anche, purché noi, i molti milioni di cittadini frustrati di tutta Europa, lo vogliamo tutti davvero, diventare un'occasione unica per il mondo intero e aprire un'epoca nuova e più umana!

1) Centralizzazione del potere! – Cittadine e cittadini esautorati!

Per quasi tutti i Paesi del mondo il corona è diventato – e la crisi climatica e ora la guerra in Ucraina lo stanno ancora diventando – un lasciapassare per drastiche restrizioni della libertà dei cittadini! – L'UE sfrutta quest'occasione in modo mirato, a spese dei suoi Paesi membri e dei suoi cittadini:

- a. Con il fondo per la ricostruzione post-corona «Next Generation Europe», del valore di 750 miliardi di euro, l'UE sovvenziona, coordina e controlla dall'alto verso il basso i suoi Paesi membri e noi cittadini!
- b. Nella politica climatica l'Unione vuole assumere la guida a livello mondiale con il suo «Green Deal» – imponendo gli obiettivi dell'Accordo di Parigi mediante l'omologazione dall'alto dell'economia dei suoi Paesi membri e lo stravolgimento delle abitudini di vita di noi cittadini con il bastone e la carota!
- c. Con una propria politica economica, di difesa ed estera e proprie forze armate, l'UE vuole – soprattutto mediante forniture di armi e sanzioni, come partner di guerra dell'Ucraina e superpotenza globale USE – vincere la guerra e sconfiggere definitivamente la Russia!

2) Decentralizzazione del potere! – Cittadine e cittadini maturi e potenti!

- a. Visione della «Comunità degli Stati Europei (CSE)»: la nostra nuova Europa variegata, democratica, decentralizzata e sussidiaria – basata sul progetto di costituzione presentato di seguito!
- b. Realizzazione democratica:
 - Elezione democratica del consiglio costituzionale in ogni Paese membro!
 - Ratifica e ulteriori adeguamenti secondo necessità mediante referendum!

Con la nostra spada di Damocle – i referendum – creiamo in tutta Europa: (1) milioni di cittadine e cittadini maturi, sovrani, liberi e potenti; (2) politiche e politici al servizio di noi, il popolo; e (3) il nostro progetto di pace Europa – faro per la democrazia, la prosperità e la sostenibilità, la pace, la libertà, i diritti umani e la dignità umana in tutto il mondo! – Adesso!

I. Testo costituzionale

Preambolo

Noi, cittadine e cittadini liberi, maturi e responsabili, sovrano dell'Europa, ci diamo, in virtù della decisione popolare del ..., la seguente costituzione per la nostra Europa nuova, democratica e variegata, sussidiaria, decentralizzata e confederale, promotrice di pace e armata, neutrale e indipendente, aperta a tutti i Paesi europei – la sostenibile e prospera Comunità degli Stati Europei (CSE), nella quale abbiamo l'ultima parola per referendum su tutte le questioni essenziali, e che si impegna in tutto il mondo per la democrazia, la pace e la libertà, i diritti umani e la dignità umana.

La CSE attua questi valori e obiettivi supremi come segue:

A. Disposizioni generali

Art. 1. La Comunità degli Stati Europei (CSE)³

1. I seguenti Paesi formano la Comunità degli Stati Europei:
2. Ogni Paese europeo può presentare in qualsiasi momento alla CSE una domanda di adesione decisa in un referendum nazionale. L'adesione richiede una modifica costituzionale (art. 1, cpv. 1, conformemente all'art. 16).
3. Ogni Paese membro può decidere in qualsiasi momento per referendum l'uscita dalla CSE. Con ciò decadono tutti i diritti e gli obblighi reciproci.

Art. 2. Valori e obiettivi⁴

1. Il legislatore costituzionale e legislativo supremo della CSE sono le sue cittadine e i suoi cittadini. La CSE protegge e si fonda sulle libertà e sui diritti, sulla responsabilità individuale e sull'autodeterminazione dei suoi cittadini e attua le decisioni popolari conformemente alla costituzione (democrazia diretta).
2. La CSE rafforza il benessere comune, lo sviluppo sostenibile e la diversità culturale, storicamente cresciuta, dei Paesi membri e delle loro regioni, soprattutto mediante una cooperazione pacifica e prospera e la decentralizzazione dei suoi compiti statali verso i suoi Paesi membri (sussidiarietà) e i suoi cittadini (referendum).

³ Qui di seguito (provvisoriamente) denominata Comunità degli Stati Europei, in breve Comunità (di Stati)

⁴ In aggiunta ai valori e agli obiettivi enunciati nel Preambolo

3. La CSE si impegna in tutto il mondo, con determinazione e solidarietà, per la prevenzione e la composizione delle guerre con mezzi pacifici:
 - a. Mette a disposizione i suoi buoni uffici per rafforzare la pace nel mondo.
 - b. Impiega le proprie forze armate solo se essa stessa viene attaccata e non partecipa a conflitti armati tra altri Stati.
 - c. Promuove – in particolare anche nelle regioni meno sviluppate del mondo – la sovranità, la responsabilità individuale e la maturità delle cittadine e dei cittadini e la conservazione delle basi naturali della vita.

Art. 3. Paesi membri

1. I Paesi membri della CSE sono sovrani nella misura in cui la loro sovranità non è limitata dalla Costituzione della CSE (art. 7); essi esercitano tutti i diritti che non sono delegati alla CSE.
2. La CSE e i suoi Paesi membri rispettano il diritto internazionale.

Art. 4. Lingue ufficiali

Le lingue ufficiali dei Paesi membri sono le lingue ufficiali della Comunità degli Stati Europei.

B. Principi giuridici

Art. 5. Uguaglianza davanti alla legge

1. Tutti gli esseri umani sono uguali davanti alla legge.
2. Nessuno può essere discriminato a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, della religione o di una disabilità.

Art. 6. Diritti fondamentali

1. I Paesi membri della CSE garantiscono alle loro cittadine e ai loro cittadini il rispetto dei seguenti diritti fondamentali della Comunità degli Stati Europei:
 - a) Ogni essere umano ha diritto alla vita, alla libertà personale, al matrimonio, alla famiglia e all'istruzione primaria.
 - b) In tutti i Paesi membri valgono la libertà di credo e di coscienza, la libertà di opinione e d'informazione, la libertà dei media, delle lingue, della scienza, dell'arte, di riunione, di associazione, di domicilio e la libertà economica.
 - c) Chi si trova in stato di bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto all'aiuto e all'assistenza e ai mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa.
 - d) Nessuno può essere condannato a morte o ai lavori forzati, giustiziato, torturato o punito in modo disumano.
2. Ogni restrizione di questi diritti fondamentali richiede una base legale.
3. La CSE garantisce la libertà di opinione e dei media a livello della Comunità:
 - a) Le autorità della CSE praticano una politica d'informazione fattuale e improntata al riserbo.
 - b) Nelle comunicazioni ufficiali relative a referendum e iniziative, gli argomenti dei sostenitori e degli oppositori sono presentati in modo equilibrato.
 - c) La politica dei media della CSE è disciplinata per via legislativa.
4. I Paesi che non rispettano i diritti fondamentali della CSE non possono essere ammessi nella Comunità e possono esserne esclusi mediante modifica costituzionale.

C. Compiti

Art. 7. Compiti della CSE e dei suoi Paesi membri (principio di sussidiarietà)

1. La CSE adempie soltanto i compiti che le sono attribuiti dalla Costituzione. Ogni nuovo compito richiede una modifica costituzionale (art. 16).

2. La CSE disciplina soltanto ciò che è assolutamente necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi e ciò che le cittadine e i cittadini o i Paesi membri non possono realizzare da soli altrettanto bene o addirittura meglio. In caso di dubbio si decide a favore dei Paesi membri.
3. I Paesi membri attuano il diritto della CSE.
4. La CSE e i suoi Paesi membri risolvono problemi e conflitti all'interno e all'esterno dei loro confini con mezzi pacifici e democratici; essi rispettano il principio di sussidiarietà e proteggono le minoranze.
5. Le rivendicazioni regionali di indipendenza e di autonomia sono disciplinate dal Paese membro interessato – possibilmente mediante referendum regionali.

Art. 8. Relazioni con i Paesi terzi e con le organizzazioni internazionali

1. Le relazioni con i Paesi terzi e con le organizzazioni internazionali sono di competenza dei Paesi membri.
2. I Paesi membri possono delegare determinati compiti alla CSE.
3. Ogni Paese membro può, conformemente al proprio diritto nazionale, esimersi dalla partecipazione a questi compiti comuni e al loro finanziamento; non può tuttavia ostacolarne l'attuazione e non ha diritto di codecisione, ma può prendere posizione.
4. Nelle loro relazioni con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali, la CSE e i suoi Paesi membri si impegnano per la riduzione della povertà nel mondo, per la democrazia e i diritti umani, per la convivenza pacifica dei popoli e per la conservazione delle basi naturali della vita.

Art. 9. Sicurezza, difesa, protezione civile

1. La sicurezza, la difesa e la protezione civile sono di competenza dei Paesi membri.
2. I Paesi membri possono delegare determinati compiti alla CSE.
3. La CSE dispone di una forza d'intervento per respingere un attacco militare dall'esterno, per l'aiuto in caso di catastrofe all'interno e per il mantenimento della pace a livello globale nel quadro dell'ONU e della NATO.
4. Per sostenere in tutto il mondo i suoi obiettivi umanitari con mezzi pacifici, la CSE può costituire un corpo di volontari.
5. Ogni Paese membro può, conformemente al diritto nazionale, esimersi dalle decisioni su un'azione comune (cpv. 2 e 3) nonché dal loro finanziamento; non può tuttavia ostacolarne l'attuazione e non ha diritto di codecisione, ma può prendere posizione.
6. Nessun Paese membro può essere costretto a partecipare ad azioni militari comuni.

Art. 10. Rifugiati

1. La CSE può fondare con i Paesi membri disposti un'Unione europea dei rifugiati. Questa provvede a un'accoglienza ordinata e umanitaria dei rifugiati.
2. La CSE protegge le sue frontiere esterne. Può stabilire quote di rifugiati per i suoi Paesi membri e concludere accordi bilaterali con Paesi terzi.
3. I Paesi della CSE che non sono membri dell'Unione dei rifugiati possono partecipare alla politica comune in materia di rifugiati mediante accordi bilaterali.

Art. 11. Ricerca, sviluppo, formazione

1. La CSE promuove la cooperazione dei Paesi membri nei settori della ricerca scientifica, dello sviluppo tecnico e della formazione professionale e accademica, in particolare anche nella digitalizzazione.
2. La CSE coordina in questi settori progetti e programmi comuni, in particolare anche nel campo dei referendum e delle elezioni digitali. Vi possono partecipare anche Paesi europei che non appartengono alla CSE.

Art. 12. Salute, ambiente, protezione degli animali

1. Basandosi sui principi di precauzione, di prevenzione e di sussidiarietà nonché sul principio «chi inquina paga», la CSE può stabilire all'attenzione dei Paesi membri raccomandazioni, direttive e requisiti minimi per la protezione della salute, della sicurezza, del clima e dell'ambiente.
2. Gli animali devono essere protetti e trattati come esseri senzienti.
3. Ogni prescrizione giuridicamente vincolante richiede una base legale (cpv. 1 e 2).

Art. 13. Opere pubbliche, trasporti e comunicazione

Su richiesta dei Paesi membri o di gruppi di essi, la CSE coordina le questioni transfrontaliere, in particolare in materia di opere pubbliche, trasporti e comunicazione.

Art. 14. Economia

1. Per l'attuazione di una politica economica e finanziaria comune, la CSE fonda un'Unione Economica Europea (UEE) dotata di:
 - a) un bilancio comune;
 - b) una moneta comune (euro);
 - c) mercati comuni aperti e liberi per merci, servizi, persone e capitali;
 - d) una perequazione finanziaria tra i Paesi membri;
 - e) come opzione, un'imposta UEE decisa all'unanimità dai suoi Paesi membri.
2. I Paesi membri della CSE che non vogliono appartenere all'Unione economica formano lo Spazio Economico Europeo (SEE). Questo dispone di mercati comuni aperti e liberi per merci, servizi e capitali.
3. La CSE può emanare all'attenzione dei Paesi membri direttive e raccomandazioni per garantire la concorrenza nonché per far rispettare il principio «chi inquina paga» e strutture di produzione e di approvvigionamento dignitose. La CSE applica queste raccomandazioni anche nelle sue relazioni con i Paesi terzi.
4. La CSE invita tutti i Paesi europei a partecipare alla zona europea di libero scambio (AEELS).

Art. 15. Finanziamento

1. La CSE è finanziata mediante contributi dei Paesi membri.
2. I contributi dei Paesi membri sono commisurati alla loro forza economica nonché alla loro partecipazione ad attività, programmi e decisioni comuni.

3. L'introduzione di ogni nuova imposta della CSE richiede una base costituzionale esplicita nonché il consenso di tutti i Paesi membri interessati dall'imposta (cfr. art. 14, cpv. 1e).

D. Diritti dei cittadini

Art. 16. Iniziative e referendum

1. Dieci milioni di aventi diritto di voto o un terzo dei parlamenti nazionali di tutti i Paesi membri possono chiedere una revisione della Costituzione (iniziativa costituzionale); cinque milioni di aventi diritto di voto o un quarto dei parlamenti nazionali possono chiedere un referendum contro una nuova legge della CSE (referendum legislativo facoltativo).
2. Ogni revisione della Costituzione e ogni adesione a organizzazioni internazionali devono essere sottoposte al voto del popolo e dei Paesi membri (referendum obbligatorio).
3. Una modifica costituzionale è accettata se la maggioranza dei votanti la approva sia nella Comunità nel suo insieme sia in almeno la metà di tutti i Paesi membri; una nuova legge è accettata se la maggioranza di tutti i votanti della Comunità di Stati la approva.

E. Autorità

Art. 17. Disposizioni generali

1. Al Parlamento, al Governo (Consiglio della CSE) e alla Corte della CSE sono eleggibili tutte le cittadine e tutti i cittadini di tutti i Paesi membri.
2. I membri del Parlamento, del Governo e della Corte della CSE non possono appartenere contemporaneamente a un'altra di queste autorità né ricoprire un'altra carica della CSE. I membri del Governo e della Corte non possono esercitare nessun'altra attività lucrativa.
3. Nella preparazione di atti normativi, affari importanti e trattati internazionali, tutti i Paesi membri, i partiti e le principali organizzazioni e associazioni direttamente interessate sono, in ogni singolo caso, invitati dal Consiglio della CSE a prendere posizione (procedura di consultazione).

Art. 18. Parlamento

1. Il Parlamento è l'autorità legislativa della CSE. È competente per il suo bilancio; elegge il Governo e la Corte della CSE e vigila sul Governo della Comunità.
2. Il Parlamento si compone di due camere, il Consiglio dei Cittadini e il Senato.
3. Tutti gli affari del Parlamento devono essere deliberati da entrambe le camere.
4. Il Consiglio dei Cittadini si compone di 500 cittadine e cittadini (deputati) dei Paesi membri, eletti ogni quattro anni a suffragio universale, diretto, libero e segreto secondo le seguenti regole:
 - a) Ogni Paese membro forma una circoscrizione elettorale.
 - b) I seggi sono ripartiti tra i Paesi membri in proporzione alla loro popolazione.
 - c) Ogni Paese membro ha almeno un seggio.

5. Nel Senato ogni Paese membro è rappresentato da due senatori. La loro elezione avviene contemporaneamente all'elezione del Consiglio dei Cittadini, ma secondo le leggi dei Paesi membri.
6. Le due camere eleggono al proprio interno la loro presidenza.
7. Il diritto di voto dei parlamentari (deputati e senatori) è commisurato alla partecipazione dei loro Paesi ai programmi e ai compiti comuni della CSE. I membri del Parlamento non hanno diritto di voto sui programmi e sui compiti ai quali il loro Paese non partecipa (art. 7-15).
8. Le sessioni del Parlamento sono aperte al pubblico; i documenti del Parlamento sono accessibili a chiunque.

Art. 19. Consiglio (Governo della CSE)

1. Il Consiglio è l'autorità esecutiva (governo) della Comunità di Stati.
2. Il Consiglio esegue le decisioni del Parlamento. Allestisce il piano finanziario e il consuntivo e dirige l'amministrazione della Comunità. Cura le relazioni con i Paesi membri e rappresenta la CSE nella politica estera e di sicurezza comune nei confronti dei Paesi terzi e delle organizzazioni internazionali.
3. Il Consiglio si compone di 15 membri. Dopo ogni elezione parlamentare, essi sono eletti per un mandato di 4 anni dal Parlamento, in una seduta comune delle due camere, tra i membri del Parlamento, tenendo conto di un'adeguata rappresentanza delle regioni, delle lingue e dei sessi. Nessun Paese può essere rappresentato nel Consiglio con più di un membro. I membri del Consiglio possono essere rieletti una volta. Per il resto, il Consiglio si costituisce da sé.
4. Il presidente (o la presidente) del Consiglio è eletto dal Parlamento (conformemente al cpv. 3) per un mandato unico di un anno tra i membri del Consiglio e non è rieleggibile.
5. Il diritto di voto dei membri del Consiglio è commisurato alla partecipazione dei loro Paesi ai programmi e ai compiti comuni da discutere in Consiglio. Essi non hanno diritto di voto sui programmi e sui compiti ai quali il loro Paese non partecipa (art. 7-15).

Art. 20. Corte della CSE

1. La Corte della CSE è la sua suprema autorità giudiziaria.
2. La Corte giudica in particolare i ricorsi per violazione dei diritti costituzionali e dei trattati tra Stati, nonché le controversie di diritto pubblico tra Paesi membri.
3. Nella Corte sono rappresentati tutti i Paesi membri.
4. I membri della Corte sono eletti dal Parlamento per quattro anni. Sono rieleggibili una volta.
5. La Costituzione e le leggi della CSE nonché il diritto internazionale cogente accettato dalla CSE sono determinanti per la Corte. Occorre inoltre tenere conto della genesi della Costituzione nonché delle leggi dei Paesi membri.
6. I membri della Corte sono imparziali e tenuti unicamente alla ricerca della verità.

Art. 21. Conferenze ministeriali

1. Le conferenze dei ministri competenti dei Paesi membri (p. es. dei ministri della difesa) coordinano, nel settore interessato e insieme al rispettivo ministro competente della

CSE, l'attuazione dei compiti comuni da parte del Governo della CSE e dei Paesi membri.

2. Le conferenze eleggono il loro presidente o la loro presidente.
3. Le decisioni delle conferenze ministeriali fungono da raccomandazioni ai governi e ai parlamenti dei Paesi membri e della CSE.

II. Spiegazioni

Preambolo

Il Preambolo definisce i principali obiettivi, valori e principi fondamentali costituzionali sovraordinati della Comunità degli Stati Europei (CSE), armata e neutrale, che si impegna in tutto il mondo, in modo solidale e nonviolento, per la democrazia, la pace e la libertà, la sicurezza, il benessere e la sostenibilità, i diritti umani e la dignità umana – con e per i suoi Paesi membri e le sue cittadine e i suoi cittadini; infatti:

1. Le cittadine e i cittadini sono il sovrano della nuova Europa e hanno l'ultima parola per referendum su tutte le questioni importanti della CSE.
2. Solo loro possono decidere modifiche costituzionali nonché l'adesione della CSE ad accordi internazionali vincolanti o il suo recesso da essi.
3. Solo loro determinano il ruolo del proprio Paese nella CSE, e solo loro controllano e sanzionano il Governo, il Parlamento e i tribunali della CSE, qualora questi non rispettino la Costituzione e le leggi della Comunità.

A. Disposizioni generali

Art. 1. La Comunità degli Stati Europei (CSE)

La CSE è aperta a tutti i Paesi europei tra l'Atlantico e il Mare di Bering per una cooperazione pacifica, prospera e variegata, al servizio di tutte le nazioni e di tutti i popoli partecipanti.

Un'adesione o un'uscita è possibile in qualsiasi momento sulla base di una precedente decisione popolare nazionale (referendum) e di una successiva modifica costituzionale.

I Paesi fondatori della CSE decidono in un primo referendum paneuropeo se e come vogliono partecipare alla CSE: nel nucleo europeo politicamente integrato, nel mercato comune (SEE), nella zona europea di libero scambio (AELS) – oppure per niente.

Art. 2. Valori e obiettivi

I valori e gli obiettivi più importanti della CSE sono:

1. La protezione della libertà e dei diritti dei propri cittadini – il sovrano e supremo legislatore costituzionale della CSE – mediante referendum e iniziative;
2. La promozione della diversità dei Paesi membri e del loro sviluppo sostenibile – grazie a una cooperazione pacifica e prospera al servizio di tutti;
3. L'impegno per la democrazia, la pace, la libertà, la sicurezza, il benessere, i diritti umani e la dignità umana e per la prevenzione e la composizione di conflitti e guerre ovunque nel mondo – mediante negoziati promotori di pace e un proprio esercito per l'autodifesa e il mantenimento della pace (art. 9, cpv. 3/4).

Sulla base di questi valori e obiettivi costituzionali, le cittadine e i cittadini di tutta Europa – di fronte all'incombente apocalisse corona/clima e al pericolo di una guerra soprattutto contro la Russia (prevalentemente europea) – hanno la scelta tra i seguenti scenari fondamentali per l'Europa del XXI secolo:

1. Avanti come finora: «Bruxelles» dall'alto verso il basso fino alla superpotenza globale USE – sotto politici di professione assetati di potere, con cittadini docili in lockdown

permanente!

2. Milioni di cittadini maturi e politici al loro servizio fanno dell'Europa il faro del mondo per la democrazia, la pace e la libertà, il benessere e la sostenibilità, i diritti umani e la dignità umana!

Chi non sceglie esautora sé stesso e il proprio Paese e sostiene, consapevolmente o inconsapevolmente, le ambizioni di superpotenza globale di Bruxelles!

Art. 4. Lingue ufficiali

Tutte le cittadine e tutti i cittadini e le autorità di tutti i Paesi membri hanno il diritto di comunicare con le autorità della CSE in una lingua ufficiale del proprio Paese.

I testi legislativi della CSE sono pubblicati in tutte le sue lingue ufficiali. L'uso delle lingue negli altri documenti, sedute e conferenze della Comunità è disciplinato a livello di legge e di ordinanza.

Art. 6. Diritti fondamentali

Nella CSE i Paesi membri garantiscono i diritti fondamentali delle loro cittadine e dei loro cittadini (cpv. 1). Le autorità dei Paesi membri e della CSE devono rispettare in ogni momento i diritti fondamentali del loro sovrano (cpv. 2). Questa è una condizione imprescindibile per qualsiasi adesione alla CSE (cpv. 4).

La libertà di espressione e dei media è di importanza centrale per il funzionamento della democrazia diretta della CSE. In particolare – ma non solo – in relazione a referendum e iniziative, le autorità della CSE devono sempre esercitare riserbo nelle loro comunicazioni ufficiali e, nelle campagne di votazione, dare ugualmente la parola a sostenitori e oppositori. La politica dei media della CSE deve essere disciplinata per via legislativa (cpv. 3).

C. Compiti

Art. 7. Compiti della CSE e dei suoi Paesi membri (principio di sussidiarietà)

In virtù del principio di sussidiarietà, i Paesi membri sono liberi, nel quadro della presente Costituzione, di definire la propria politica e la propria legislazione. In caso di dubbio si decide a favore dei Paesi membri.

La CSE e i suoi Paesi membri risolvono problemi e conflitti all'interno e all'esterno dei loro confini con mezzi pacifici e democratici, nel rispetto del principio di sussidiarietà e della protezione delle minoranze.

Ciò vale in particolare anche per le rivendicazioni regionali di indipendenza. Queste devono essere disciplinate dal Paese membro interessato, preferibilmente mediante referendum regionali.

Art. 8/9: Politica estera e di sicurezza

I Paesi membri (art. 2) sono competenti nella CSE per la politica estera e di sicurezza, inclusi la difesa e la protezione civile (art. 8/9, cpv. 1).

La CSE dispone di una forza di pace armata comune. Questa serve esclusivamente a respingere un attacco dall'esterno, all'aiuto in caso di catastrofe all'interno e alla salvaguardia della pace con mezzi pacifici, soprattutto nel quadro dell'ONU e della NATO. Inoltre, la CSE può costituire un corpo di volontari per il sostegno mondiale dei suoi

obiettivi umanitari (art. 9, cpv. 2 e 5).

La CSE può decidere un'azione comune con mezzi pacifici nel quadro dell'ONU o della NATO (art. 8/9, cpv. 2 e art. 7, cpv. 4), p. es. per prevenire e comporre conflitti e lunghe guerre di «democratizzazione» ricche di perdite (come in Afghanistan, Iraq, Siria, Libia, ...).

I Paesi che, in virtù del proprio diritto nazionale, non aderiscono alle decisioni per un'azione comune e al loro finanziamento non possono ostacolarne l'attuazione e non hanno diritto di codecisione, ma possono prendere posizione (art. 8/9, cpv. 3).

La CSE non può costringere nessun Paese membro a partecipare a un conflitto armato all'interno o all'esterno dei suoi confini (art. 9, cpv. 5).

Per la concertazione della politica estera e di sicurezza della CSE servono in particolare le conferenze dei ministri degli esteri e dei ministri della difesa dei Paesi membri (art. 21). Il ministro degli esteri della CSE rappresenta la Comunità nella politica estera comune nei confronti dei Paesi terzi e delle organizzazioni internazionali.

Art. 10. Rifugiati

I Paesi membri disposti possono fondare un'Unione europea dei rifugiati. Gli altri Paesi membri della CSE possono partecipare alla politica comune in materia di rifugiati mediante trattati bilaterali.

L'Unione dei rifugiati protegge le sue frontiere esterne e può stabilire una quota di rifugiati per ogni Paese partecipante. Può concludere con Paesi terzi accordi per rafforzare e coordinare la politica europea in materia di rifugiati – soprattutto anche con i Paesi di origine e di transito dei rifugiati, per ridurre i flussi di rifugiati verso l'Europa mediante un aiuto allo sviluppo efficace ed efficiente in loco.

Art. 11. Ricerca, sviluppo, formazione

La CSE rafforza la cooperazione europea nei settori della ricerca scientifica, dello sviluppo tecnico e della formazione professionale e universitaria, soprattutto mediante programmi e progetti comuni aperti a tutti i Paesi europei – in particolare anche per la realizzazione pratica di referendum ed elezioni online paneuropei.

Art. 12. Salute, ambiente e protezione degli animali

Prescrizioni, tributi e sovvenzioni nazionali differenti possono portare a distorsioni della concorrenza all'interno della CSE. Questa può pertanto stabilire all'attenzione dei suoi Paesi membri raccomandazioni, direttive e requisiti minimi, in particolare in materia di protezione dell'ambiente, del clima e della salute, di standard di sicurezza e di consumo energetico per edifici, apparecchi e veicoli a motore (cpv. 1) nonché per la protezione degli animali (cpv. 2).

I requisiti vincolanti richiedono un referendum facoltativo (art. 16, cpv. 1).

Art. 14. Economia

Per realizzare una politica economica e finanziaria comune, i Paesi membri disposti della CSE formano un'Unione Economica Europea (UEE). Questa dispone dell'euro come moneta comune, di un bilancio comune, di una perequazione finanziaria tra i Paesi membri, della libera circolazione di merci, capitali, servizi e persone e, se del caso, di un'imposta UEE (art. 14, cpv. 1).

I Paesi membri della CSE che non vogliono appartenere all'UEE formano lo Spazio Economico Europeo (SEE) – nel quale vale la libera circolazione di merci, servizi e capitali, ma non delle persone (art. 14, cpv. 2) – oppure partecipano alla zona europea di libero scambio (AELS, art. 14, cpv. 4).

Per garantire una concorrenza leale e prezzi ottimali per l'economia nel suo insieme occorrono regole comuni, soprattutto per il rispetto del principio «chi inquina paga». I costi per la protezione dell'ambiente, del paesaggio e dei lavoratori devono essere sostenuti – conformemente al diritto nazionale – dalle consumatrici e dai consumatori, anche per i beni e i servizi importati (art. 14, cpv. 3).

A tale scopo la CSE può emanare raccomandazioni e direttive all'attenzione dei suoi Paesi membri. Gli atti vincolanti sono soggetti al referendum facoltativo (art. 16, cpv. 1).

Per rafforzare l'economia vengono promosse l'innovazione, la ricerca e la formazione, specialmente nei settori dell'energia, del clima, dell'ambiente, della salute, della digitalizzazione, dei trasporti e della comunicazione (art. 11, 12, 13).

Art. 15. Finanziamento

La Comunità di Stati è finanziata in linea di principio in modo trasversale mediante contributi dei suoi Paesi membri commisurati al loro PIL. Fa eccezione l'opzione di un'imposta UEE (art. 14, cpv. 1e), che richiede espressamente una base costituzionale speciale, da creare ex novo (art. 16), nonché il consenso di tutti i Paesi membri interessati dall'imposta.

I Paesi membri che non partecipano a determinati programmi e attività comuni non devono nemmeno versare contributi finanziari per essi; non possono tuttavia ostacolarli e non hanno diritto di codecisione, ma possono prendere posizione.

D. Diritti dei cittadini

Art. 16. Iniziative e referendum

Il popolo, ossia tutte le cittadine e tutti i cittadini aventi diritto di voto in un Paese membro, ha l'ultima parola in tutte le questioni costituzionali e legislative della CSE (democrazia diretta).

Il ruolo dei Paesi membri e dei loro parlamenti è rafforzato dalla decentralizzazione delle competenze in virtù del principio di sussidiarietà (art. 3 e 7), dalla doppia maggioranza di popolo e Paesi membri richiesta per una modifica costituzionale (federalismo, sussidiarietà, protezione delle minoranze), nonché dal diritto dei parlamenti nazionali di poter chiedere in qualsiasi momento una modifica costituzionale o un referendum contro una nuova legge della CSE (art. 16, cpv. 1).

E. Autorità

Art. 17. Disposizioni generali

La separazione dei poteri nella CSE è definita a livello costituzionale (cpv. 2).

La cosiddetta procedura di consultazione è un elemento essenziale nella preparazione di leggi, direttive, atti normativi, trattati internazionali e altri affari importanti della CSE. Essa obbliga il Consiglio a sentire, in ogni singolo caso, tutti i Paesi membri nonché le principali organizzazioni direttamente interessate (partiti politici, organizzazioni economiche, ambientali ecc.) (cpv. 3).

Art. 18. Parlamento

Nella CSE, retta dalla democrazia diretta, il Parlamento – a differenza della democrazia parlamentare abituale in Europa – non ha l'ultima parola come legislatore. Le cittadine e i cittadini possono ribaltare in qualsiasi momento le decisioni del Parlamento respingendo una nuova legge per referendum o modificando la Costituzione con un'iniziativa. I parlamentari cedono così gran parte del loro potere alle loro cittadine e ai loro cittadini.

Art. 19. Consiglio (Governo della CSE)

Il Consiglio si compone di 15 membri. Dopo ogni elezione parlamentare, essi sono eletti dal Parlamento per un mandato di 4 anni, in una seduta comune delle due camere, tra i membri del Parlamento e tenendo conto di un'adeguata rappresentanza delle regioni, delle lingue e dei sessi. Nessun Paese membro può essere rappresentato nel Consiglio con più di un membro.

Il presidente (o la presidente) del Consiglio è eletto dal Parlamento tra i membri del Consiglio per un mandato di un anno e non può essere rieletto. – Per il resto, il Consiglio si costituisce da sé.

Rispetto ai governi degli altri Paesi d'Europa e alla Commissione UE, il potere dei membri del Consiglio e del presidente (o della presidente) del Consiglio della CSE è massicciamente limitato, non solo in conseguenza della loro non rieleggibilità dopo due mandati di quattro anni, rispettivamente dopo un mandato unico di un anno – ma soprattutto anche dai referendum legislativi e dalle iniziative costituzionali dei cittadini, che incombono costantemente.

Art. 20. Corte della CSE

La Corte della CSE ha almeno tanti membri (giudici) quanti sono i Paesi membri; ogni Paese è rappresentato nella Corte (cpv. 3).

I giudici si attengono alla Costituzione e alle leggi della CSE nonché al diritto internazionale cogente da essa ratificato. Nelle loro decisioni, i giudici tengono conto della genesi della Costituzione della CSE nonché delle leggi del Paese membro interessato (cpv. 5).

L'obiettivo della Corte non è la condanna, bensì la ricerca imparziale della verità sulla base di una valutazione obiettiva della situazione e degli atti dell'imputato o dell'imputata – soprattutto sulla base delle sue dichiarazioni (cpv. 6).

Art. 21. Conferenze ministeriali

Le conferenze ministeriali dei Paesi membri coordinano le attività della CSE nei principali settori politici – p. es. le conferenze dei ministri degli esteri (art. 9), dei ministri della difesa (art. 10) e dei ministri dell'economia e delle finanze (art. 14) – mediante raccomandazioni non vincolanti al Governo della CSE e ai suoi Paesi membri.